



TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA
Sezione prima civile – Ufficio Esecuzioni Immobiliari

Proc. n. 1 /2022 RGEI

Il giudice dell'esecuzione, dott.ssa Assunta Gioia

considerate :

- le caratteristiche dei beni pignorati;
- la stasi del mercato immobiliare;

ritenuto di potere autorizzare due nuovi tentativi di vendita secondo le modalità di cui alla precedente delega;

DISPONE

la vendita senza incanto degli immobili meglio identificati nella relazione di stima dell'esperto e già oggetto dei precedenti tentativi di vendita, il primo a prezzo ribassato del 10% rispetto al tentativo infruttuoso precedente; il secondo a prezzo ulteriormente ribassato del 10% rispetto al tentativo precedente.

NOMINA

gestore della vendita telematica **Aste Giudiziarie Inlinea spa**. È fatta salva la possibilità per il delegato di individuare società diverse da quella autorizzata nella presente ordinanza, qualora le stesse consentano di offrire a parità di condizioni, economiche e di supporto al professionista, un servizio sensibilmente migliore e più conveniente per la procedura.

FISSA

il termine finale per l'espletamento delle attività delegate a 12 mesi dal versamento del fondo spese integrativo, arco di tempo in cui il professionista delegato dovrà curare due tentativi di vendita, considerato il numero di tentativi già posti in essere;

DISPONE

che nel caso di mancato svolgimento delle operazioni nel termine o di esito negativo del tentativo espletato, il professionista informi il giudice restituendogli il fascicolo; in caso di vendita, invece, il professionista Delegato trasmetta a questo giudice il fascicolo entro 120 giorni dal decreto di trasferimento, unitamente al progetto di distribuzione: al decreto dovrà essere allegato, se previsto dalla legge, il vigente certificato di destinazione urbanistica dell'immobile

RISERVA

di prorogare tale termine ove il professionista, prima della scadenza, depositi una istanza motivata in tal senso;

STABILISCE

il versamento in favore del professionista delegato, oltre ad euro 200,00 a titolo di acconto sul compenso, di euro 1.000,00 per le spese del gestore della vendita telematica, nonché di un ulteriore acconto, finalizzato a sostenere i costi per la pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche, di € 100,00 per ciascun lotto posto in vendita in ogni esperimento di vendita (art. 18 bis DPR 115/2002), quali somme da versarsi sempre nel termine di trenta giorni dalla richiesta, avvisandosi sin d'ora che, nel caso di mancata effettuazione della pubblicità per l'omesso versamento delle indicate somme, si procederà ai sensi dell'art.631 *bis* c.p.c. L'importo del fondo spese potrà essere successivamente aumentato di € 600 qualora il delegato dovesse segnalare l'opportunità che venga

disposta anche la pubblicità tramite quotidiani, come si dirà *infra*. Quando la parte è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il contributo per la pubblicazione è prenotato a debito, a norma e per gli effetti delle disposizioni del DPR 115/2002. Al pagamento del contributo di pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche provvederà il professionista delegato attraverso il fondo di cui al precedente punto. Il professionista delegato è, a tal fine, autorizzato, ove occorrente, a munirsi di carta di credito idonea ad eseguire operazioni on line. In particolare, il professionista delegato potrà scegliere le modalità operative più comode, purché la carta sia impiegata per il solo pagamento del contributo di pubblicazione e oneri connessi e sia reso agevole il controllo tra l'estratto conto della carta e i pagamenti dei contributi che si assumeranno eseguiti;

PONE

gli oneri economici necessari alla pubblicità a carico anticipato del creditore procedente, avvertendolo che la mancata tempestiva corresponsione delle somme agli ausiliari della pubblicità impedirà i relativi adempimenti e che, in tal caso, sarà valutata la eventuale improcedibilità dell'esecuzione: in particolare, il professionista delegato domanderà al creditore procedente di procedere al versamento del dovuto entro 30 giorni dalla richiesta; qualora vi siano creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo e il procedente non corrisponda il fondo spese nel termine indicato, il professionista delegato richiederà il pagamento di detto fondo ai creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo, affinché possano surrogarsi (in solido) al procedente nelle attività di impulso dell'esecuzione, inviando loro specifica richiesta, assegnando loro termine di 25 giorni per provvedere al versamento e specificando espressamente le modalità di versamento. In caso di mancato versamento nei termini indicati, il delegato dovrà inviare un sollecito assegnando un ulteriore e perentorio termine di 15 giorni per il versamento del fondo spese decorso il quale non sarà più possibile accettare il versamento.

A ciascun creditore munito di titolo esecutivo sarà inviata richiesta del pagamento dell'intero fondo spese e sarà cura del delegato provvedere ai rimborsi pro quota qualora più creditori adempiano al versamento richiesto.

AVVERTE

che in base a quanto disposto dall'art.624 bis c.p.c., il Giudice dell'esecuzione, può, sentito il debitore, sospendere, per una sola volta, il processo fino a ventiquattro mesi, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo. L'istanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte d'acquisto. Qualora non sia stata proposta istanza o essa non sia stata accolta, in base a quanto disposto dall'art. 161 *bis* disp. att. c.p.c., il rinvio della vendita può essere disposto solo con il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi degli articoli 571, consenso che deve essere manifestato in modo espresso al professionista delegato fino al momento dell'inizio della gara o dell'incanto

DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE

- come da relazione di stima dell'esperto -

Si richiamano per il resto tutte le condizioni di cui alla precedente delega.

Si comunichi al delegato e alle parti costituite.

Cosenza, 04/02/2026

Il giudice dell'esecuzione
dott.ssa Assunta Gioia